

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Facsimile Modulo di Proposta / Questionario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 06/2024

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)

ASSICURATRICE  MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Prodotto "RCP Architetto"

Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A

Ed. 06/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Architetto libero professionista.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall'Assicurato nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di architetto che esercita la libera professione.

Sono assicurati i danni a terzi in relazione a:

- ✓ Opere di urbanistica e piani regolatori in genere
- ✓ architettura di interni
- ✓ perizie giurate e stime
- ✓ consulenze, collaudi, ricerche catastali, arbitrati rituali e irrituali
- ✓ tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature
- ✓ relazioni tecniche per misura ipotecarie e catastali
- ✓ Incarichi di Perito per perizie extragiudiziali
- ✓ Mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata
- ✓ Le conseguenze di fatti colposi di collaboratori e dipendenti facenti parte dello Studio dell'Assicurato
- ✓ Consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro
- ✓ Coordinatore tecnico

È possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Garanzia Postuma illimitata
- ✓ Formula Young
- ✓ Funzione di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione e/o esecuzione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione:
 - ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
 - ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
 - ✗ I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
 - ✗ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ L'inosservanza e violazione di vincoli urbanistici
- ✗ Lavori progettati e/o diretti senza le necessarie autorizzazioni degli enti preposti
- ✗ Da lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato
- ✗ Atti e/o omissioni dolose dell'Assicurato
- ✗ Senza l'iscrizione al relativo Albo
- ✗ Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ma non direttamente derivantegli dalla Legge
- ✗ Danni ad opere per le quali i lavori siano già iniziati prima della data di effetto della polizza
- ✗ Danni derivanti dall'uso di procedure sperimentali
- ✗ Insolvenza o fallimento
- ✗ Sanzioni penali



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio

- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia ed occasionalmente in qualsiasi altro paese d'Europa



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento



Come posso disdire la polizza?

- ✓ È possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso cui è stipulata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "RCP Architetto"

Ed. 06/2024 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

| Prodotto RCP Architetto | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Che cosa è assicurato? |
| Ad integrazione di quanto previsto dal DIP Danni sono assicurate: | |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Le responsabilità derivanti dalle attività di prevenzione incendi✓ Attività di redazione di compromessi✓ Incarichi di Perito nominato da Tribunale attività di liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto✓ Assistenza e rappresentanza del contribuente davanti a Commissioni Tributarie✓ Sanzioni fiscali, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni posti in essere all'Assicurato✓ Danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza✓ Le conseguenze di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio✓ Quale Amministratore di fabbricati civili in proprietà condominiale e non condominiale | |
| Sono previste inoltre delle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo quali: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Garanzia Postuma illimitata – per garantire gli errori commessi ed i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati.• Funzioni di Responsabile dei lavori, di Coordinatore per la progettazione, di Coordinatore per l'esecuzione – per estendere la garanzia assicurativa ai danni per morte e per lesioni arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e disciplinate dal D. Lgs. 81/2008. | |
| Sono previste inoltre delle opzioni con riduzione di premio quali: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Formula Young – è possibile limitare la garanzia assicurativa a coloro i quali sono iscritti all'Albo professionale da non più di tre anni alla data di sottoscrizione del contratto Tale condizione cessa alla successiva scadenza annuale di premio per i soggetti assicurati che raggiungono tale limite temporale• Franchigia fissa ed assoluta – è possibile optare per l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500 per sinistro• Esclusione Direzione dei lavori – è possibile escludere dalle garanzie assicurative l'attività di Direzione dei lavori. | |



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, **sono esclusi i seguenti danni:**

- * L'inosservanza delle norme previste dal GDPR N.° 679 – 2016 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- * Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware
- * La garanzia non è operante in relazione ad impianti industriali completi, impianti elettrici, ferrovie e strade, bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per la produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazioni di corsi d'acqua e di bacini montani, ponti, manufatti isolati, strutture speciali.



Ci sono limiti di copertura?

| GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO | FRANCHIGIA/ SCOPERTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilità Civile Professionale | Massimale di Polizza | 1/10 dell'importo del Sinistro con il minimo di 520 euro e il massimo di 5.200 euro |
| Danni alle opere | Massimale di Polizza | Franchigia 2.600 euro |
| R.C.O. Dipendenti | 516.000 euro e 516.000 euro per persona | - |
| Danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi | 260.000 euro per evento e per anno assicurativo | - |
| Mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata | 260.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo | - |
| Committenza | Massimale di Polizza | Franchigia 270 euro |
| Conduzione dei locali adibiti a studio professionale | 516.000 euro per Sinistro | - |
| Studio associato | 1.500.000 euro | - |



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto agli Architetti liberi professionisti



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti. |

REGIME FISCALE

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tattamento fiscale applicabile al contratto | L'aliquota di imposta per questo prodotto è del 22,25% |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" DEL TAVOLO TECNICO ANIA –
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

| | |
|------------------|----------|
| GLOSSARIO | 2 |
|------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 4 |
|--------------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. CHE COSA POSSO ASSICURARE | 4 |
| Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione | 4 |
| Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso Danno biologico) | 4 |
| Art. 1.3 – Rischi aggiuntivi coperti | 4 |
| Art. 1.4 – Committenza | 5 |
| Art. 1.5 – Conduzione dei locali adibiti a studio professionale | 5 |
| Art. 1.6 – CONDIZIONI FACOLTATIVE | 5 |
| A) Formula YOUNG | 6 |
| B) Franchigia Fissa ed Assoluta | 6 |
| C1) Esclusione Direzione Lavori | 6 |
| D1) Responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione, di coordinatore per l'esecuzione | 6 |
| 17 BIS) Postuma illimitata | 6 |
| 2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO | 6 |
| Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata | 6 |
| Art. 2.2 – Cessazione del rapporto assicurativo | 7 |
| Art. 2.3 – Studio associato | 7 |
| Art. 2.4 – Estensione territoriale | 7 |
| Art. 2.5 – Gestione delle vertenze di Danno – Spese legali | 7 |
| Art. 2.6 – Regolazione del Premio | |
| 3. COSA NON È ASSICURATO | 7 |
| Art. 3.1 – Rischi esclusi | 7 |
| Art. 3.2 – Delimitazione dell'Assicurazione | 8 |
| 4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA | 8 |
| Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo | 8 |
| TABELLA RIASSUNTIVA, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE | 8 |
| 5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | 9 |
| Art. 5.1 – Obblighi e diritti dell'Assicurato in caso di Sinistro | 9 |

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 10 |
|------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| I. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio | 10 |
| II. Altre Assicurazioni | 10 |
| III. Pagamento del Premio | 10 |



| | | |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| IV. | Modifiche al contratto | 10 |
| V. | Aggravamento del Rischio | 10 |
| VI. | Diminuzione del Rischio | 11 |
| VII. | Recesso in caso di Sinistro | 11 |
| VIII. | Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione | 11 |
| IX. | Oneri fiscali | 11 |
| X. | Foro competente | 11 |
| XI. | Rinvio alle norme di legge | 11 |

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie Polizze e delle relative scadenze. L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come indicato nelle singole Garanzie.

Assicurazione: il contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del Danno ad esso prodotto da un Sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Compensi: ammontare dei Compensi professionali rilevanti ai fini dell'obbligo di contribuzione previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all'esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.

Danni: le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito in relazione al quale è prestata l'Assicurazione, conseguenti a Danni a cose (Danni materiali) o a persone (Danni corporali).

Denuncia: atto con il quale l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro ad Assicuratrice Milanese.

Fatti Noti: fatti, circostanze e situazioni in qualsiasi modo conosciuti dall'Assicurato, che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in conseguenza dell'Attività professionale esercitata dall'Assicurato.

Franchigia: elemento integrante nella Polizza di Assicurazione che costituisce la parte del Danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato ed espressa in valore assoluto.



Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese in caso di Sinistro.

Massimale: la somma massima liquidabile da Assicuratrice Milanese a titolo di risarcimento del Danno in seguito al verificarsi di un Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di Assicurazione.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta di Danni materiali e corporali.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato abita come risulta da certificato anagrafico.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: la parte del Danno indennizzabile / risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: la richiesta di risarcimento Danni per i quali è prestata l'Assicurazione.



RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE

Questa Polizza garantisce l'Architetto per i Danni cagionati a terzi per colpa lieve e grave, durante lo svolgimento dell'attività professionale, esercitata in conformità alla legge.

La Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile del professionista è obbligatoria per gli Architetti iscritti regolarmente all'albo e copre i Danni che possono essere arrecati ai clienti e a terzi, tutelando il professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per errori ed omissioni connesse all'esercizio dell'attività svolta.

1. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Architetto iscritto al relativo Ordine. **Assicuratrice Milanese, nel limite del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per Danni involontariamente cagionati ai clienti, ai mandanti, ai committenti, ai loro dipendenti o collaboratori ed a coloro dei quali ha ricevuto l'incarico, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, compresi i Danni alle opere per rovina totale o parziale delle opere stesse, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall'Assicurato stesso o da qualsiasi altra persona della quale l'Assicurato è legalmente responsabile, nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di Architetto che esercita la libera professione.

La garanzia è operante in relazione alle opere definite nell'art. 14 della Legge 2 Marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni in approvazione della tariffa professionale degli Ingegneri e Architetti, con esclusione di:

- × Impianti industriali completi
- × Impianti elettrici
- × Ferrovie e strade
- × Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani
- × Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso Danno biologico)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 e dell'Art. 13 del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati Assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 e D.lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.

L'Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al Massimale di 516.000 euro per ogni Sinistro, con un sottolimito per persona pari a 516.000 euro.

Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro?

La Garanzia copre gli Infortuni subiti dai lavoratori tuoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro ha infatti l'obbligo di assicurare i propri collaboratori presso l'INAIL contro il Rischio di infortunio sul lavoro versando il relativo contributo ed in compenso viene esentato dalla responsabilità civile in caso di infortunio del lavoratore. In alcuni casi previsti dalla legge tale esenzione di responsabilità viene meno, pertanto con questa garanzia l'assicuratore tiene indenne il datore e lo protegge da una eventuale rivalsa dell'INAIL e dal pagamento dovuto al lavoratore per il maggior Danno subito.

Art. 1.3 – Rischi aggiuntivi coperti

L'Assicurazione è operante anche per il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni e Perdite patrimoniali colposamente cagionati a terzi, compreso il committente, in relazione a:

- a) Urbanistica e piani regolatori in genere;
- b) Architettura di interni;
- c) Prevenzione incendi in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti;



- d) Perizie giurate e stime;
- e) Consulenze, collaudi, ricerche catastali, arbitrati rituali ed irrituali;
- f) Tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
- g) Redazione di compromessi;
- h) Relazioni tecniche per misure ipotecarie e catastali;
- i) Incarichi di Perito nominato da Tribunale, Pretura, Giudice di pace;
- j) Incarichi di Perito per perizie extragiudiziali;
- k) Liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;
- l) Assistenza e rappresentanza del contribuente avanti a Commissioni Tributarie;
- m) Sanzioni fiscali, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato ancorché conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti determinati da omissione colposa dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali sia tenuto a rispondere;
- n) Danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile secondo le condizioni di Polizza **nel limite di 260.000 euro per evento e per anno assicurativo**;
- o) Mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata: **la garanzia è operante esclusivamente per i Danni riscontrati entro tre (3) mesi dalla data del collaudo o di consegna dell'opera** e vale per i costi sostenuti dal committente per la demolizione o rimozione della parte di opera sulla quale incida il grave difetto, **esclusi i costi per migliorie e/o rifacimenti dell'opera. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un Massimale di 260.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo**;
- p) Le conseguenze di fatto colposo di collaboratori e dipendenti facenti parte dello Studio dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
- q) Le conseguenze di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
- r) Quale Amministratore di fabbricati civili in proprietà condominiale ai sensi dell'Art.1130 c.c. e non condominiale. **La garanzia relativa agli immobili non condominiali è prestata unicamente per le seguenti mansioni:**
 - ✓ Riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
 - ✓ Determinazione, aggiornamento e adeguamento di canoni in base alle disposizioni di legge in materia;
 - ✓ Redazione dei rendiconti consuntivi o preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione, spese accessorie e di riscaldamento;
 - ✓ Assunzione e/o licenziamento degli addetti alla custodia e/o manutenzione e/o pulizia degli immobili;
 - ✓ Tenuta libri paga, per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio del Mod. CUD e versamento dei contributi con Mod. F24;
 - ✓ Cura degli impianti e servizi comuni, compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà.
- s) Consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D.Lgs. 81/2008 (ex 626/1994).

Art. 1.4 – Committenza

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per Danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori e praticanti, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l'utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio.**

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga di Assicuratrice Milanese nei confronti dei responsabili.

Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di 270 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 1.5 – Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per Danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i Danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcun Scoperto o Franchigia a carico dell'Assicurato fino **a concorrenza di un Massimale di 516.000 euro per ogni Sinistro** qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà.

Cosa copre la garanzia “Conduzione dei locali adibiti a studio professionale”?

La garanzia copre i Danni derivanti dalla gestione dei locali dove svolgi l'attività professionale, causati involontariamente a terzi da te o dai tuoi collaboratori, sostituti, praticanti e dipendenti, durante il periodo di validità del contratto.

Art. 1.6 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza e versato il relativo premio.



Come posso personalizzare la Polizza?

- A) Con la Formula Young puoi usufruire di un Premio ridotto se sei iscritto all'albo da meno di 3 anni.
- B) Puoi decidere di applicare una Franchigia in caso di risarcimento tenendo a tuo carico l'importo di 2.500 euro per beneficiare di una riduzione di Premio.
- C) Puoi ridurre la copertura escludendo l'attività di direzione dei lavori, beneficiando di una riduzione di Premio.
- D) Puoi estendere la copertura alle funzioni di Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, con il pagamento di una maggiorazione di Premio.

A) Formula YOUNG

L'Assicurazione viene prestata **esclusivamente agli iscritti all'Albo Professionale per la prima volta da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della presente Polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di Premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.**

B) Franchigia Fissa ed assoluta

A fronte di una riduzione di Premio, in caso di Sinistro indennizzabile secondo le condizioni di Polizza, si applica una Franchigia di 2.500 euro. In concomitanza di due o più Franchigie si applica un'unica detrazione nella misura di 2.500 euro.

C1) Esclusione Direzione dei lavori

Dall'Assicurazione deve intendersi esclusa l'attività di Direzione dei lavori.

D1) Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione

L'Assicurazione è estesa ai Danni per morte e per lesioni personali arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008 (ex 494/1996 e 528/1999).

La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del suddetto Decreto Legislativo e sue eventuali integrazioni o modificazioni.

17 BIS) Garanzia Postuma illimitata

L'Assicurazione vale esclusivamente a favore dell'Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato, nei casi di operatività della polizza, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo come previsto dall'articolo 2.2 – "Cessazione del rapporto assicurativo", l'Assicurazione vale per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, **sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.**

Eguale a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, **escluso il caso di suicidio e eutanasia.**

Il Massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione di Assicuratrice Milanese per l'intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

La presente estensione di garanzia postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace se l'Assicurato abbia stipulato altra assicurazione per i medesimi rischi.

Cosa assicuro con la Garanzia Postuma illimitata?

La Garanzia, con pagamento di un Premio aggiuntivo, copre le richieste di risarcimento che il professionista dovesse ricevere in qualunque momento per fatti avvenuti nel periodo assicurato.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute ad Assicuratrice Milanese dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della Polizza, l'Assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall'Art. 1892 c.c.

In tal senso, ai fini di quanto previsto dall'Art. 1892 c.c., l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di Danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e comunque di qualsiasi fatto idoneo a incidere sulla stipula del contratto o sulle condizioni normative od economiche di tale stipula e conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai diritti assicurativi ai sensi della norma citata.

Per i Danni che traggono origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i quali sia operante la garanzia postuma in una Polizza di R.C. professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, la presente Assicurazione avrà efficacia "a Secondo Rischio" rispetto alle somme garantite dall'altra Polizza, mentre risponderà "a primo Rischio" per le garanzie non prestate dall'altra Polizza.



Art. 2.2 – Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- In caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
- In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- In caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.

Art. 2.3 – Studio associato

In presenza di Studio Associato, la presente Assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato. Quando nell'accadimento di un Danno abbia concorso l'opera di più professionisti associati e individualmente assicurati con Assicuratrice Milanese, questa risponderà per tale Danno, **in base alle condizioni di Polizza per la somma dei singoli Massimali, ma comunque per un importo totale non superiore a 1.500.000 euro.**

Art. 2.4 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e **occasionalmente** in qualsiasi altro Paese d'Europa.

Art. 2.5 – Gestione delle vertenze di Danno – Spese legali

Assicuratrice Milanese assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Assicuratrice Milanese le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice Milanese e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Assicuratrice Milanese non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.6 – Regolazione del Premio

Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. **A tale scopo, entro il 30 Settembre di ciascun anno l'Assicurato deve fornire ad Assicuratrice Milanese dichiarazione attestante l'indicazione dei Compensi realizzati nell'esercizio precedente.** La differenza attiva e/o passiva per Assicuratrice Milanese risultante dalla regolazione deve essere pagata e/o rimborsata a conguaglio con il primo Premio di Polizza che scade successivamente.

Se l'Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, Assicuratrice Milanese può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale Assicuratrice Milanese, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente per l'adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di Sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. Assicuratrice Milanese ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo obbligatorio.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Rischi esclusi

L'Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà.

Sono esclusi i Danni e le responsabilità che si verificano o insorgano in occasione di:

- a) inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, determinati da colpa grave professionale;
- b) lavori progettati e/o diretti che non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti salvo i casi di intervento d'urgenza ove il rilascio della necessaria autorizzazione può essere successivo alla data di inizio dell'intervento;
- c) lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente;
- d) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale dichiarata in Polizza l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale o era sospeso per qualunque causa;
- e) malattie professionali in relazione alla garanzia R.C.O. Dipendenti;
- f) guerra e insurrezioni, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- g) trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente all'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- h) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i) danni ad opere per le quali i lavori siano già iniziati prima della data di effetto della Polizza;
- j) danni derivanti dall'uso di procedure sperimentali;
- k) insolvenza o fallimento dell'Assicurato, nonché mancanza anche temporanea di mezzi finanziari;
- l) sanzioni penali inflitte direttamente all'Assicurato;
- m) richieste di risarcimento determinate in tutto o in parte da atti e/o omissioni dolose dell'Assicurato, nonché da atti infedeli commessi da persone delle quali e con le quali l'Assicurato debba rispondere;



- n) danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- o) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati, perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, ogni interruzione di attività conseguente;
- p) danni derivati dalla inosservanza delle norme previste dal Regolamento UE n.° 2016/679 (GDPR) "Regolamento in materia di protezione dei dati personali";
- q) danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.

Art. 3.2 – Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente Polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i Danni provocati:

- a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, a qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato.

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza a termini di legge del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente Assicurazione riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Il Massimale previsto in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

La garanzia è prestata con uno Scoperto pari a 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo di 520 euro ed il massimo di 5.200 euro. Limitatamente ai Danni alle opere la garanzia è prestata con una Franchigia di 2.600 euro.

Gli scoperti e le Franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA

| GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | SCOPERTO / MINIMO | FRANCHIGIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Responsabilità Civile Professionale | Massimale di Polizza | 1/10 dell'importo del Sinistro con il minimo di 520 euro e il massimo di 5.200 euro | |
| Danni alle opere | Massimale di Polizza | | 2.600 euro |
| R.C.O. Dipendenti | 516.000 euro e 516.000 euro per persona | | |
| Danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi | 260.000 euro per evento e per anno assicurativo | | |
| Mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata | 260.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo | | |
| Committenza | Massimale di Polizza | | 270 euro |
| Conduzione dei locali adibiti a studio professionale | 516.000 euro per Sinistro | | |
| Studio associato | 1.500.000 euro | | |
| CONDIZIONI FACOLTATIVE | | | |
| Condizione facoltativa B) Franchigia fissa ed assoluta | Massimale di Polizza Assorbimento di tutte le Franchigie di Polizza previste con applicazione di un'unica Franchigia per Sinistro | | 2.500 euro |



5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure ad Assicuratrice Milanese, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La Denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve essere dettagliata e contenere:

- Analitica narrazione del fatto
- Indicazione delle conseguenze
- Nome e domicilio del danneggiato
- Data, luogo e causa del Sinistro

L'Assicurato deve anche inviare contestualmente o a seguito della Denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 c.c. Per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, nel senso che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Cosa sono le dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio?

Sono le dichiarazioni che fai all'Intermediario e/o ad Assicuratrice Milanese anche compilando un questionario assicurativo. Queste dichiarazioni non devono essere false e/o imprecise, e non devono essere omesse informazioni riguardanti il Rischio da assicurare, per esempio, se hai già ricevuto una richiesta di risarcimento Danni da parte di un cliente e non lo dichiari.

Art. II – Altre Assicurazioni

In caso di esistenza di altre Polizze per il medesimo Rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente Assicurazione opererà esclusivamente a secondo Rischio rispetto alle medesime per l'importo di Danno eccedente il Massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come Franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre Assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente Polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo Rischio dell'importo capitale rientrante nel Massimale da quest'ultime Assicurato.

Hai stipulato altre Polizze sullo stesso Rischio?

Se hai stipulato altre Polizze per lo stesso Rischio devi comunicarlo a tutti gli Assicuratori.

In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese risponderà per la parte del Rischio che ha Assicurato e in caso di pagamento avrà diritto di regresso contro gli altri Assicuratori.

Art. III – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento.

Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 15 giorni. Se paghi entro i 15 giorni dal rinnovo, ricevi copertura. Scaduti i 15 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. IV – Modifiche al contratto

Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.

Art. V – Aggravamento del Rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure ad Assicuratrice Milanese di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del Rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'Indennizzo.

Quali sono gli aggravamenti del Rischio?

Gli aggravamenti del Rischio sono eventi o circostanze che rendono più probabile che si verifichi il Sinistro o rendono il Rischio di maggiore gravità. Questi aggravamenti vanno comunicati subito ad Assicuratrice Milanese, che potrebbe accettarli, aumentare il Premio o far cessare l'Assicurazione.



Art. VI – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, Assicuratrice Milanese riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).

Quali sono le diminuzioni del Rischio?

Le diminuzioni del Rischio sono, invece, eventi o circostanze che rendono meno probabile che si verifichi il Sinistro oppure comportano un Rischio minore. In questi casi, Assicuratrice Milanese riduce il Premio.

Art. VII – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Assicuratrice Milanese ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Assicuratrice Milanese, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.

Art. VIII – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

Il contratto, in mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata o pec ricevuta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, si intende prorogato per un anno e così successivamente.

La Polizza ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto si rinnova automaticamente ogni anno senza stipularne uno nuovo. Puoi sempre decidere di non rinnovare il contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec ad Assicuratrice Milanese 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Anche Assicuratrice Milanese può decidere di disdettare il contratto dandoti un preavviso di 30 giorni.

Art. IX – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. X – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di Residenza o sede dell'Assicurato.

Art. XI – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARCHITETTO

MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurando

DICHIARAZIONE

L'Assicurando fornisce i dati necessari solo per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. L'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in affinenza ai quali l'Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

ASSICURANDO / STUDIO

| | |
|------------------|----------------------|
| COGNOME E NOME | CODICE FISCALE |
| INDIRIZZO | ISCRITTO ALL'ALBO DI |
| STUDIO ASSOCIATO | DAL PARTITA IVA |

AMMONTARE DEI COMPENSI

DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE - Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P.) **Euro**

MASSIMALI RICHIESTI (Croceffare la scelta)

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|

| CONDIZIONI FACOLTATIVE | VARIAZIONI DEL PREMIO | Croceffare la scelta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A) FORMULA YOUNG Concedibile agli iscritti all'Albo professionale da non più di 3 anni alla data di sottoscrizione della polizza. Alla scadenza di tale periodo, la polizza stessa non si intenderà più rinnovabile alle medesime condizioni "Formula Young". | - PREMIO ANNUO LORDO DI POLIZZA EURO 350 - MASSIMALE PRESTATO EURO 1.000.000 | |
| B) APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA di Euro 2.500 per sinistro | RIDUZIONE DEL 10% DEL PREMIO DI TARIFFA | |
| C1) ESCLUSIONE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI | RIDUZIONE DEL 20% DEL PREMIO DI TARIFFA | |
| D1) FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI LAVORI – DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ex 494/96 e 528/99) | AUMENTO DEL 20% DEL PREMIO DI TARIFFA | |
| 17BIS) GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA | AUMENTO DEL 25% DEL PREMIO DI TARIFFA | |

SINISTRI – ALTRE POLIZZE

Sono state rivolte all'Assicurando richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? (SI/NO)

Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Ovvero l'assicurando è a conoscenza di circostanze che ritiene possano influire sulla scelta della Compagnia di concludere il contratto o di concluderlo a condizioni diverse?

SI NO

Negli ultimi cinque anni sono state annullate polizze di R.C. Professionale?

Se SI, quando e da quale Compagnia?

Ha polizze in corso per il medesimo rischio?

Se SI, indichi il massimale

Il nome della Compagnia assicurativa e la scadenza della polizza

Sono state disdettate?

DATA

L'ASSICURANDO

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA' DELL'INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

- ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO È ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.500 È PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018

L'Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documenti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR N.° 679 - 2016

L'ASSICURANDO _____

DICHIARAZIONE

L'ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI' DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHINE NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.

L'ASSICURANDO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

ALLEGATI NUMERO

EFFETTO DELLA POLIZZA RICHIESTO

EVIDENZIARE SE:

SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

○

RIPRENDE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

DATA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilane.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM  Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

 Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

 www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 - fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA - C.F. e P.IVA 02983670361 - Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM  Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

 Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

 www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.

Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.